

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 17/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente afferma di aver emesso in data 22/06/2011 un assegno dell'importo di euro 909,12 a valere su un conto corrente che risulta intestato al call center di cui è titolare. In data 05/07/2011 l'assegno in questione sarebbe stato regolarmente negoziato, essendovi una provvista sufficiente alla copertura. Ciò nonostante, in data 14/07/2011 l'intermediario comunicava che il titolo era stato dichiarato insoluto per difetto di provvista. Inoltre, in data 09/01/2012, al ricorrente veniva notificata, da parte della Prefettura, la contestazione della violazione di cui all'art. 2 della legge n.386/90 (emissione di assegno senza copertura). Il ricorrente presentava una memoria difensiva adducendo che l'assegno era stato regolarmente negoziato in data 5/7/2011 con addebito sul conto e producendo una dichiarazione del beneficiario di avvenuto pagamento. In data 13/03/2012 il Prefetto

emetteva decreto di archiviazione ritenendo non sussistente la violazione contestata. Ciò premesso, il ricorrente sostiene che l'intermediario avrebbe illegittimamente all'iscrizione del suo nome nella centrale di allarme interbancaria (CAI) con conseguente divieto di emettere assegni, senza peraltro dargli alcuna comunicazione al riguardo. Confidando nella chiusura della pratica, il ricorrente emetteva intanto altri tre assegni (in data 14/9/2011 per euro 62,89, in data 26/9/2011 per euro 748,80 e in data 28/9/2011 per euro 57,75), in relazione ai quali gli venivano notificate due ingiunzioni per violazione dell'art. 1 legge n.386/90 (emissione di assegni senza autorizzazione). Il ricorrente presentava allora ricorso al Giudice di pace, che emetteva pronuncia di condanna riducendo tuttavia l'ammontare delle sanzioni a complessivi euro 1.032,00 oltre euro 13,20 per spese di notifica (sentenza n. 6946/13 depositata il 12/12/2013). Per quanto sopra esposto, domanda il risarcimento dei danni subiti a causa dell'errore dell'intermediario convenuto nel ritenere non coperto l'assegno, contrariamente a quanto invece emerso in sede istruttoria nel ricorso al Prefetto.

I danni sono quantificati come segue:

- euro 1.032,00 di sanzione pecuniaria oltre 13,20 per spese di notifica;
- euro 1.040,00 per spese di assistenza legale nei giudizi davanti al Giudice di Pace;
- euro 200,00 per introduzione dei due procedimenti (marca da 85,00 più 8 per due);
- euro 500,00 a titolo di danni morali;
- euro 1.035,00 per spese di assistenza legale nel presente procedimento.

In conclusione, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni quantificati in complessivi Euro 3.820,20.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma che l'assegno in questione veniva presentato al pagamento mediante procedura di *check truncation* in data 29/06/2011 e risultava insoluto per difetto di provvista. Successivamente, al momento del controllo in Stanza di compensazione, in data 4/7/2011, essendo sopravvenuta sul rapporto di traenza sufficiente liquidità, il suddetto titolo veniva addebitato per il solo importo facciale, oneri accessori esclusi, e quindi restituito alla banca negoziatrice. L'intermediario provvedeva quindi a inviare al ricorrente la lettera di preavviso di revoca con allegati i moduli necessari per provvedere all'eventuale pagamento tardivo, così da non incorrere nella conseguente segnalazione in CAI. Non avendo tuttavia il ricorrente

dato prova del pagamento tardivo, nei termini e secondo le modalità di legge, il suo nome veniva segnalato nell'archivio CAI e veniva altresì segnalato al Prefetto competente per la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 2 della Legge 386/1990. Successivamente, il ricorrente emetteva tre ulteriori assegni postali, che restavano insoluti per difetto di autorizzazione (art. 1 L. 386/1990), con conseguente avvio del procedimento sanzionatorio prefettizio.

Quanto alle contestazioni del ricorrente, l'intermediario fa presente che il momento rilevante ai fini dell'accertamento dell'esistenza della provvista è quello della presentazione con procedura di *check truncation* avvenuta in data 29/06/2011, non rilevando l'eventuale successiva copertura. Sottolinea, inoltre, che il ricorrente non avrebbe dato prova nei termini di legge dell'avvenuto pagamento tardivo, avendo prodotto una dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal beneficiario del titolo rilasciata solo in data 13/02/2012 e peraltro priva di autenticazione della firma. Per quanto sopra, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Ai fini della decisione della vertenza appare necessario ricostruire con esattezza lo svolgimento dei fatti, alla luce delle risultanze agli atti. Il ricorrente emetteva un assegno in data 26/6/2011 che veniva regolato dalle banche interessate (trattaria e negoziatrice) tramite procedura di "check truncation" in data 29/6/2011, risultando privo di copertura. Successivamente, in data 4/7/2011, l'assegno veniva dalle medesime banche presentato in stanza di compensazione e in questa occasione veniva constatata la ricostituzione della provvista, con conseguente addebito sul conto di traenza limitatamente all'importo facciale. La banca convenuta sostiene che il momento della presentazione, ai fini della constatazione della sussistenza della provvista necessaria alla copertura dell'assegno, è quello della "check truncation". Diversamente, il ricorrente ritiene che il momento rilevante è quello della presentazione nella stanza di compensazione. Su tale aspetto, a norma dell'art.8, comma 7, del decreto legge n.70/2011 (vedasi altresì il decreto del MEF 3/10/2015, n.205) sono state introdotte modifiche normative alla legge assegni (RDL n.1736/1933) e in particolare agli artt. 31, 45, comma 1, n.3 e 61, per stabilire che vale come momento di presentazione per il pagamento anche la procedura elettronica della "check truncation". Tuttavia, le nuove disposizioni normative non erano ancora entrate in vigore all'epoca dei fatti su cui si verte, disponendo l'art. 34 L.A. che il momento rilevante

è quello della presentazione in stanza di compensazione. Ciò posto, va tuttavia rilevato che la banca, in base alla prima constatazione di mancanza della provvista aveva attivato la procedura prevista dalla legge n.386/90 che prevede l'avviso al ricorrente per consentirgli il pagamento tardivo, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (art.8). Non avendo ricevuto la prova di tale pagamento ai sensi della citata legge, la banca procedeva alla segnalazione nella Centrale di allarme interbancaria (CAI), con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Il ricorrente, a quanto risulta dai documenti in atti, ha fornito con ritardo alla banca la dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal beneficiario dell'assegno, che risulterebbe datata 13/2/2012 (mentre il termine di 60 gg. è scaduto in data 5/9/2011), peraltro recante una firma priva dell'autenticazione prescritta dalla legge. Quindi il ricorrente non ha provveduto al pagamento tardivo (in sostanza, delle sole spese) entro i termini di legge, ma ha proceduto all'emissione di tre nuovi assegni benché fosse sopravvenuta la sua iscrizione nella CAI con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Vero è che il Prefetto, con provvedimento del 13 marzo 2012, ha archiviato il procedimento sanzionatorio promosso ai sensi dell'art.2 della legge, ma in allegato al ricorso risultano due successivi provvedimenti della medesima Prefettura competente che riconoscono la responsabilità del ricorrente per emissione di assegni senza autorizzazione, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.1 della stessa legge. La questione è stata sottoposta anche al Giudice di pace di Firenze che ha confermato la responsabilità del ricorrente, limitando tuttavia la misura della sanzione.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene censurabile il comportamento del ricorrente, avendo lo stesso presentato una memoria difensiva alla Prefettura competente solo in data 20 febbraio 2012 (con riguardo al primo procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.2 della legge), per cui appare del tutto ingiustificato e non scusabile il suo preteso convincimento di poter procedere legittimamente, nel settembre 2011, all'emissione di nuovi assegni, superando il divieto imposto dalla legge (sulla rilevanza dell'elemento psicologico ai sensi della legge n.689 del 1981, art.3, e sulla impossibilità di invocare il fatto scusabile, v. Cass. civ., Sez.II, n.18345 del 23/8/2006).

Quanto al comportamento della banca convenuta, la stessa è probabilmente incorsa in un errore interpretativo data l'incertezza delle norme vigenti all'epoca dei fatti, procedendo ad attivare la procedura di iscrizione nella CAI secondo la prassi suggerita dall'A.B.I. e tenuto conto verosimilmente dell'obbligo sancito a carico delle banche trattarie di procedere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7855 del 08 ottobre 2015

senza indugio all'iscrizione nell'archivio previsto dall'art.10-bis della stessa legge posto, nonché della responsabilità per omissione o ritardo sancita dall'art.10. Per le ragioni su esposte, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA